

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	2 marzo 2017
Ordine del giorno	<p>1) D.Lgs. 19/05/2016, n. 84: problematiche connesse agli accertamenti di illeciti amministrativi</p> <p>2) Elenco dei Titolari dei contatori di Energia elettrica attiva: funzionalità delle recenti implementazioni dell'applicativo Eureka</p> <p>3) Resoconto del Convegno "il Nuovo regolamento sui controlli metrologico-legali"</p> <p>4) Varie ed eventuali.</p>
Presenti	<p>CCIAA Bologna CCIAA della Romagna CCIAA Ravenna CCIAA Modena CCIAA di Ferrara CCIAA di Pesaro – Urbino CCIAA di Piacenza (collegata in web-conference)</p>
Assenti	<p>CCIAA di Campobasso CCIAA di Reggio Emilia CCIAA di Parma</p> <p>Data l'assenza della coordinatrice del gruppo, il compito di coordinamento e verbalizzazione viene svolto dal Dott. Maurizio Pecorella.</p>
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) D.Lgs. 19/05/2016, n. 84: problematiche connesse agli accertamenti di illeciti amministrativi</p>

Un componente del gruppo riferisce che alcune Camere ritengono che tra le implicazioni derivanti dall'introduzione del D.Lgs. 84/2016, vi sarebbe un inasprimento del profilo sanzionatorio per la violazione degli obblighi di verifica periodica di strumenti MID (comportamento fino ad ora punito ricorrendo all'articolo 692 c.p.) Al proposito segnala che Igor Gallo, intervenuto quale relatore nel recente evento formativo sui "contatori di energia elettrica attiva", ha riferito che il gruppo di lavoro della Regione Piemonte è giunto a questa conclusione avendo esaminato l'articolo 20 comma 2 bis del D.Lgs. 22/2007.

Viene quindi data lettura del comma 2 bis dell'articolo in questione, comma introdotto dal D.Lgs. 84/2016, che prevede sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione del Decreto. I presenti dibattono sulla possibilità di considerare "regolamenti di attuazione" quei decreti che disciplinano i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi (e quindi stabiliscono gli obblighi di verifica periodica) per le diverse categorie di strumenti, come i DDMM 31 e 32 del 2011.

Alcuni concordano in linea di principio con questa possibilità, altri si domandano se i regolamenti da prendere in considerazione debbano essere solo quelli emanati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 84/2016. Alcuni ritengono che la futura adozione del "nuovo regolamento" (di cui al successivo punto 2) potrebbe valere come "regolamento di attuazione" e quindi rendere applicabile una norma al momento inapplicabile.

Diversi componenti ritengono che il Decreto 22/2007, come risulta anche dalla lettura del campo di applicazione descritto all'articolo 1, sia un pacchetto di norme rivolto a disciplinare la fabbricazione e la messa in servizio di apparecchi nuovi, non preoccupandosi mai di quanto accade durante la "vita" dello strumento: in questa ottica, sembrerebbe incoerente con questa natura che il disposto normativo appena commentato, si riferisca alle violazioni commesse dall'utilizzatore dello strumento in sede di verifica periodica.

La discussione si sposta sulle fattispecie disciplinate dal D.Lgs. 22/2007, che potrebbero comportare l'irrogazione di sanzioni all'utilizzatore dello strumento. Al proposito si nota che l'articolo 20 comma 1 (anch'esso modificato dal D.Lgs. 84/2016) prevede

sanzioni anche per chi *mette in servizio* strumenti non conformi e privi di idonea marcatura CE. La sanzione è parsa applicabile anche all'utilizzatore finale dello strumento, potendo essere chiamato in causa per la "messa in servizio" dello strumento. Un componente nel gruppo osserva che esistono alcune situazioni dove sembrerebbe più facile trovarsi di fronte a questa fattispecie, ed in particolare: 1) le attività delle gioiellerie; 2) la vendita di prodotti tessili; 3) la fatturazione del consumo di energia elettrica che viene fornita temporaneamente al cliente dal titolare del camping.

Un componente del gruppo riferisce che nella propria provincia è prassi applicare la sanzione in questione agli utilizzatori di strumenti non omologati.

Si confronta il tenore letterale delle disposizioni appena analizzate, con quello delle norme scritte per le medesime casistiche ma riferite a strumenti NAWI, (norme introdotte nel D.Lgs. 517/92 con il D.Lgs. 83/2016). Si rileva che l'articolo 13 comma 2 del Decreto sui NAWI, sanziona il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei "connessi regolamenti di attuazione", esattamente come l'articolo 20 comma 2 bis precedentemente considerato. Si commenta la volontà che traspare, di disciplinare in maniera omogenea le medesime fattispecie che occorrono sulle diverse categorie di strumenti, progetto che potrebbe diventare effettivo con l'adozione del "nuovo regolamento". Si nota che allo stato attuale, siccome è pacifico che nel frattempo per i NAWI si dovranno applicare le più lievi sanzioni previste dall'articolo 692 c.p. (non esistono regolamenti di attuazione del D.Lgs. 517/92), l'applicazione immediata per gli strumenti MID dell'articolo commentato in apertura, porterebbe ad una disparità di trattamento; il che andrebbe in direzione contraria rispetto alla volontà di fondo che traspare dalle norme, dove l'auspicata omogeneità potrebbe invece diventare effettiva a breve con l'adozione del "Nuovo Regolamento".

2) **Elenco dei Titolari dei contatori di Energia elettrica attiva: funzionalità delle recenti implementazioni dell'applicativo Eureka**

Un componente del gruppo illustra le problematiche connesse alla fruizione delle recenti implementazioni dell'applicativo Eureka. In particolare evidenzia come non risulti possibile "aprire" la pratica telematica, che a fronte di ogni tentativo si presenta vuota.

Altri componenti del gruppo rilevano analoghe difficoltà.

Si rileva la assoluta necessità di poter disporre di strumenti informatici affidabili, allo scopo di rendere possibile l'attività di vigilanza degli strumenti in servizio.

3) **Resoconto del Convegno "il Nuovo regolamento sui controlli metrologico-legali"**

Alcuni componenti del gruppo, che hanno partecipato al Convegno tenutosi presso la CCIAA di Prato il giorno 23/02/2017, riferiscono in merito. Si riporta quanto riferito al riguardo dell'entrata in vigore del Regolamento, che dovrebbe avvenire nella prima parte dell'estate. Generalmente si è rilevata una certa approssimazione nella trattazione dei diversi dubbi interpretativi e questioni che animano il mondo della metrologia, dove il nuovo regolamento non sembra risolvere problematiche esistenti mentre talvolta ne crea di nuove.

L'impressione registrata dai componenti, è che sia stata posta una certa enfasi sulla validità di un provvedimento che avrebbe il pregio di voler raggruppare e armonizzare in un unico documento tutto la materia, sminuendo però i problemi (che secondo alcuni relatori sarebbero comunque facilmente risolvibili).

L'intervento di maggiore sostanza è apparso quello della Dottoressa Tauro di Unioncamere, che ha analizzato puntualmente quelli che sono gli elementi di maggiore criticità derivanti dall'applicazione del regolamento. Tra le criticità, i presenti ricordano quanto riferito dalla Dottoressa Tauro in ordine alle problematiche di "sopravvivenza" dei laboratori più piccoli e meno strutturati, per l'aumento dei costi dipendente dalla necessità di ottenere l'accreditamento da parte di Accredia; a tale scopo evidenzia come una possibile via di uscita, potrebbe essere il ricorso a contratti di rete. Altre criticità segnalate riguardano la ripartizione delle competenze fra i diversi attori del mondo metrologico (Accredia/Unioncamere/Camera di commercio) e l'utilizzo di definizioni non sempre molto precise.

Un componente del gruppo riporta quanto emerso al riguardo della riferibilità delle misure utilizzate dagli uffici metrici in sede di vigilanza. A tal proposito evidenzia come, per il nuovo regolamento, sarà indispensabile operare con pesi e misure riferibili, secondo le indicazioni contenute in esso. Il componente si impegna a inviare il materiale del Convegno a tutti i membri del gruppo (via mail).

4) **Varie ed eventuali.**

Nel corso dell'esame del primo punto, è emerso che non vi è uniformità circa le modalità di irrogazione delle sanzioni. In particolare si va da chi applica le sanzioni "a strumento" a chi le applica per "fattispecie", con evidenti differenze nel calcolo degli importi dovuti. La questione è stata già affrontata in precedenti incontri, senza riuscire ad arrivare ad orientamenti condivisi.

Si riscontra anche un diverso modo di procedere per l'imputazione delle spese di notifica all'obbligato in solido.

Orientamenti assunti

1) D.Lgs. 19/05/2016, n. 84: problematiche connesse agli accertamenti di illeciti amministrativi

Dopo esauriente discussione, i componenti del gruppo decidono di continuare, per il momento, ad applicare l'articolo 692 del codice penale anche per le violazioni concernenti agli obblighi di verifica periodica di strumenti MID. Decidono inoltre di riportare la questione all'ordine del giorno della prossima riunione, prevista per il 23 marzo 2017, dove eventualmente sarà possibile esaminare le argomentazioni emerse nel gruppo di lavoro della Regione Piemonte (favorevoli all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 20 comma 2 bis del D.Lgs. 22/2007). Un membro del gruppo si prende l'incarico di contattare l'Ispettore metrico Igor Gallo di Torino per avere informazioni in merito.

2) Elenco dei Titolari dei contatori di Energia elettrica attiva: funzionalità delle recenti implementazioni dell'applicativo Eureka

I componenti del gruppo prendono atto della inutilizzabilità delle recenti implementazioni Eureka. Si propongono di attivarsi per ottenere dai propri referenti informatici ogni genere di informazione che possa consentirne la fruizione, condividendo immediatamente eventuali esperienze positive.

3) Resoconto del Convegno "il Nuovo regolamento sui controlli metrologico-legali"

I componenti del gruppo rimangono in attesa di ottenere la documentazione inerente al Convegno, che sarà esaminata individualmente da ciascuno.

Eventuali osservazioni che ne scaturiscano, potranno essere riportate all'ordine del giorno di una futura riunione.

4) Varie ed eventuali.

In merito alla non uniformità delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative, che portano ad evidenti differenze degli importi dovuti a seconda dell'applicazione del criterio "a strumento" oppure "a fattispecie", il gruppo rileva una grande difficoltà nel trovare un punto di vista comune. Appurato che l'importo delle sanzioni va allo Stato, e che un minore introito rispetto al dovuto potrebbe implicare responsabilità erariali, si ritiene importante che ciascun componente possa coinvolgere direttamente la propria dirigenza di riferimento, perché possa assumere una decisione consapevole sulla questione.

La riunione e la relativa verbalizzazione si concludono alle ore 17.00

Data e o.d.g. prossima
riunione

23 marzo 2017

Bologna,

Firma coordinatore